MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 1° APRILE 1999, N. 91, IN MATERIA DI TRAFFICO DI ORGANI DESTINATI AL TRAPIANTO

Art. 3

Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

All'articolo 22-bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

b) il comma 2 e' abrogato.

Versione in vigore dal 7 gennaio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto
Estremi	Legge 11 dicembre 2016, n. 236
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-al-codice-penale-e-alla-legge-1-aprile-1999-n-91-in-materia/art-3-modifiche-alla-legge-1-aprile-1999-n-91-in-materia-di-traffico-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it